

Anticipazioni, gli enti finanziano solo la quota interessi (bassa)

Lunedì 01/6/2020 - Scritto da: Mira Redazione - www.gruppomira.it

1 giugno

Anticipazioni, gli enti finanziano solo la quota interessi (bassa)

di Elena Brunetto e Patrizia Ruffini

Sostanziale smaltimento a costi contenuti dei debiti pregressi per la Pubblica amministrazione e iniezione di liquidità a favore delle imprese. Sono le risorse che il decreto legge 34/2020 mette in gioco con il fondo di anticipo di liquidità, destinato alla riduzione dei debiti commerciali di enti locali, regioni e province autonome (8 miliardi) e degli enti sanitari (4 miliardi).

La nuova operazione, gestita attraverso la Cdp ricalcando esperienze analoghe a partire dal DI 35/2013, potrà essere utilizzata per il pagamento di debiti certi, liquidi ed esigibili al 31 dicembre 2019. Il ministero dell'Economia, con comunicato 113/2020, ha reso noto che il tasso di interesse da applicare alle anticipazioni di liquidità è pari all'1,226%, più basso di quello generalmente applicato dai tesoreri. L'operazione favorisce dunque un alleggerimento dei costi per interessi passivi rispetto a quanto corrisposto dagli enti sulle anticipazioni erogate in corso d'esercizio dal tesoriere.

(...)

La richiesta è da effettuare, con delibera della Giunta, dal 15 giugno al 7 luglio. Una volta perfezionato il contratto, sarà necessario che gli enti adottino una variazione per iscrivere le poste nel bilancio di previsione, nel rispetto di quanto previsto dal paragrafo 3.20-bis del

principio applicato della contabilità finanziaria, allegato 4/2 al Dlgs 118/2011. Nello specifico, le risorse erogate dovranno essere previste e accertate al Titolo 6 dell'entrata «Accensione di prestiti», mentre fra i rimborsi prestiti (al Titolo 4 della spesa) dovrà essere previsto il «Fondo anticipazione di liquidità» (Fal), del medesimo importo riscosso come anticipazione, non utilizzabile per effettuare impegni e pagamenti, destinato a confluire come quota accantonata nel risultato di amministrazione.

Nei bilanci degli esercizi successivi, il fondo è iscritto, per lo stesso importo stanziato in spesa dell'anno precedente, nell'entrata del bilancio. In spesa, oltre agli interessi, vanno poi previsti il rimborso della quota capitale e il fondo per la restante quota del Fal (destinato a confluire a fine anno fra accantonamenti del risultato di amministrazione). Questa modalità di contabilizzazione consente di utilizzare il Fal a copertura del rimborso della quota capitale, neutralizzandone l'impatto sul bilancio dell'ente, che dunque dovrà finanziare con risorse proprie solo gli interessi. Per evitare blocchi agli enti in disavanzo, l'articolo 116, comma 6 stabilisce anche la deroga al comma 897 della legge 145/2019, per cui queste amministrazioni possono applicare al bilancio di previsione la quota del risultato di amministrazione accantonata nel Fal, anche se hanno conseguito un risultato di amministrazione negativo.

Nel prospetto degli equilibri, infine, le entrate derivanti da anticipazioni di liquidità partecipano all'equilibrio di parte corrente, imputate alla voce «Entrate per accensioni di prestiti destinate all'estinzione anticipata di prestiti».

[Leggi l'articolo completo sul sito de Il Sole 24 ORE.](#)